

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale.

Disposizioni varie

Ultimo Testo

(nn. 1133-1155/A Stralcio I Disposizioni stralciate/A)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(CROCETTA)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(BACCEI)

il 24 dicembre 2015

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2016.

Legge di stabilità regionale.

-----O-----

(OMISSIS)

-----O-----

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dai deputati: Falcone, Savona, Formica, Assenza, Federico, Figuccia, Grasso, Milazzo G., Papale, Rinaldi.

il 4 febbraio 2016

Disposizioni correttive di razionalizzazione e contenimento

della spesa per l'anno 2016

-----O-----

(OMISSIS)

-----O-----

Disposizioni per favorire l'economia.

Norme in materia di personale. Disposizioni varie

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della

Riferimenti

XVI Legislatura

Numero **11331**

del **14.04.16**

Emendamenti

Nessuno

Gruppo Parlamentare

PD

Iniziativa

Governativa

Firmatari

Crocetta Rosario (PD).

• Presidente Regione

Assessore Economia **Bacc**

Argomenti

• Sanità

Organo d'Esame

Non Assegnato o attesa

evento

Allegato

Nessuno

spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'

Composta dai deputati

Vinciullo Vincenzo, presidente e relatore; Dipasquale

Emanuele, vicepresidente; Savona Riccardo,

vicepresidente; Clemente Roberto Saverio, segretario;

Alloro Mario; Cancelleri Giovanni Carlo; Cimino Michele;

Di Giacinto Giovanni; Di Mauro Giovanni; Formica Santi;

La Rocca Claudia; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni;

Sammartino Luca; Turano Girolamo.

Presentata il 19 aprile 2016

Onorevoli Colleghi,

il disegno di legge che si pone all'attenzione

dell'Aula prevede una serie di disposizioni di contenuto

eterogeneo confluite nel presente testo in quanto

stralciate dalla Presidenza dell'Assemblea nel corso

dell'esame in Aula del disegno di legge nn. 1133-1155/A

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale. .

Sulla base delle indicazioni della Presidenza, il disegno di legge recante Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie , assegnato in sede referente alla II Commissione, è stato trattato nel corso di una approfondita istruttoria, tenendo adeguatamente conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di merito. Durante i lavori della Commissione sono state, altresì, introdotte disposizioni ulteriori rispetto ai contenuti originari del disegno di legge stralcio , al fine di dare risposta ad esigenze già manifestate nel contesto della manovra finanziaria. Si segnala, poi, che il disegno di legge, che rappresenta un primo stralcio delle disposizioni in corso di esame da parte della Commissione, contiene sia norme di natura ordinamentale che disposizioni di spesa, per le quali è stata individuata apposita copertura finanziaria.

Passando alla disamina dei principali contenuti del disegno di legge, con l'articolo 1 si stabilisce che, in conseguenza dell'applicazione della disciplina concernente il prepensionamento del personale degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, gli enti medesimi ridefiniscano i propri organici. Nel corso dei lavori della Commissione sono stati introdotti i commi 2 e 3, relativi all'applicazione ai dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia delle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in materia di prepensionamenti, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

L'articolo 2 prevede la soppressione del Consiglio regionale dell'urbanistica, previsto dalla legge regionale n. 71/1978, trasferendo le relative funzioni al dipartimento regionale urbanistica.

L'articolo 3, relativo ai lavori in economia nel settore forestale, prevede che siano realizzati in economia e in amministrazione diretta i lavori eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, tramite operai dei consorzi stessi, operai forestali e dell'Ente di sviluppo agricolo, estendendo il portato della disposizione già prevista dalla legge regionale n. 24 del 2012.

L'articolo 4 consente il comando del personale assunto in applicazione delle norme adottate con riferimento ai testimoni di giustizia presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta.

L'articolo 5 prevede il cofinanziamento regionale al programma statale di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a favore delle PMI in attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica. Alla copertura finanziaria del relativo onere, quantificato in 900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, per l'attuazione della prima annualità del programma, si provvede con le risorse di cui al capitolo 613924 (Fondo cofinanziamenti regionali).

L'articolo 6 autorizza il dipartimento regionale delle attività produttive a stipulare convenzioni per l'accesso online al registro delle imprese, autorizzando la spesa di 15 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

L'articolo 7 prevede la soppressione del Fondo

siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, da un lato, del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali e del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerografica e audiovisiva, dall'altro, stabilendo che le relative competenze siano esercitate, rispettivamente, dal dipartimento regionale del lavoro e dal dipartimento regionale dei beni culturali.

L'articolo 8, mediante l'introduzione di due commi aggiuntivi (14 ter e 14 quater) dopo il comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, reca disposizioni in materia di prestiti in favore del personale regionale in quiescenza (in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto) e in servizio (per spese per studi universitari e post universitari per i figli).

L'articolo 9 (Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale) contiene una delle disposizioni per lo sviluppo delle imprese che non era riuscita a trovare collocazione nel contesto della manovra finanziaria per il 2016 e prevede che l'Assessorato regionale delle attività produttive, per il tramite di una società regionale in house, conceda contributi e agevolazioni finanziarie mediante bandi a sportello. Si segnala che, nel corso dei lavori della Commissione, si è proceduto, da un lato, a meglio specificare le attività da finanziare, anche con la promozione di incubatori e acceleratori dello sviluppo locale, e dall'altro, a superare il riferimento alla società Sviluppo Italia-Sicilia, nel frattempo posta in liquidazione, quale soggetto intermediario per la realizzazione degli interventi in programma.

L'articolo 10 introduce il cambio di denominazione della Lega Italiana per la lotta contro le empatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana, prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 /1990.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi, prevedendo che i servizi di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 siano assicurati dai comuni e dalle province soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.

L'articolo 12 prevede la possibilità di comando del personale del dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e del personale regionale con qualifica dirigenziale presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e la Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Gli articoli 13 e 14, introdotti a seguito di apposita riscrittura da parte della competente commissione di merito, introducono un generale intervento normativo in materia di riforma dei servizi e delle politiche attive del lavoro. In particolare, l'articolo 13 prevede il recepimento della normativa di cui alla legge n. 183/2014 (jobs act), nonché l'introduzione di strumenti per l'attuazione delle previsioni di cui ai relativi decreti attuativi (d.lgs. 149 e 150 del 2015).

Di conseguenza, l'articolo 14, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, per assicurare il potenziamento della funzionalità dei centri per l'impiego, previsto quale condizionalità ex ante del PO

FSE 2014-2020 nonché il potenziamento dei servizi formativi, prevede che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvalga degli organismi in house providing della Regione e degli enti accreditati come Agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente.

Tali enti, per la realizzazione delle attività affidate dal dipartimento regionale del lavoro, si avvalgono prioritariamente dei lavoratori inseriti nell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

L'articolo 15, riproponendo una norma già esaminata nel corso dell'ultima manovra finanziaria, introduce un tetto massimo di 100.000 euro lordi annui al trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, di enti ed organismi di natura pubblica o privata, vigilati e controllati dalla Regione, delle società partecipate dalla Regione nonché degli enti che, a qualunque titolo ricevano trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 prevede la rinegoziazione dei contratti che prevedono trattamenti economici che superino la soglia prevista nonché la possibilità di risoluzione unilaterale degli stessi da parte degli amministratori nel caso di mancato accordo. Per gli amministratori che non ottemperino alle suddette disposizioni è prevista la sanzione della decadenza dagli incarichi.

Il comma 3 esclude gli enti del settore sanitario dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1.

L'articolo 16 (Attuazione della programmazione), sulla base delle previsioni contenute nella legge di stabilità nazionale per il 2016, autorizza l'utilizzo delle risorse finanziarie complementari ai fondi comunitari al fine di consentire il completamento dei progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007/2013 e PO FSE 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015.

I commi da 2 a 7 definiscono le modalità attuative e di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento.

Il comma 6 individua la copertura finanziaria dell'intervento proposto assicurata, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013, a valere sulle risorse del Piano di Salvaguardia del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia:

Opportunità Giovani e del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia.

I successivi commi sono stati introdotti per effetto di emendamenti approvati durante i lavori della Commissione e mirano, da un lato, ad incentivare il rispetto degli obblighi di monitoraggio delle procedure per la selezione degli interventi da finanziare e, dall'altro, a rafforzare il ruolo del Parlamento regionale nei confronti del Governo relativamente all'adozione dei programmi operativi che attuano la programmazione regionale unitaria.

L'articolo 17, introdotto durante i lavori in Commissione, reca disposizioni in materia di amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, stabilendo che, con decreto del Presidente della Regione, sono individuate le società la cui amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

L'articolo 18 stabilisce che il contributo di parte corrente a favore dei liberi Consorzi comunali sia

destinato anche al mantenimento della quota di partecipazione degli stessi nei Consorzi universitari e negli Istituti superiori di studi musicali.

L'articolo 19 prevede che l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro stipulino apposita convenzione con l'Oasi Maria SS. di Troina Onlus per lo svolgimento di servizi di assistenza e integrazione socio-sanitaria, autorizzando la spesa di 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018. Alla relativa copertura si provvede, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e, quanto a 1.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale. L'articolo 20 contiene una autorizzazione di spesa decennale, pari a 1.237 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola minore di Vulcano. Autorizza, altresì, la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

L'articolo 21 apporta svariate modifiche alla legge regionale n. 8/2012 relativa all'Istituto regionale per le attività produttive.

In primo luogo, si dettano disposizioni relative alla governance dell'Istituto, prevedendo in particolare criteri per la nomina del presidente, del vicepresidente e del commissario straordinario.

Si interviene, poi, in materia di valutazione degli immobili dell'Istituto, stabilendo che le relative stime siano effettuate dagli uffici del genio civile competenti per territorio, anziché dall'Agenzia del territorio.

Al fine di superare le problematiche riscontrate nella prima fase applicativa della legge istitutiva dell'Irsap e della contestuale messa in liquidazione dei Consorzi ASI, si introducono, quindi, disposizioni volte a rendere più chiari i confini gestionali e contabili tra questi ultimi ed il nuovo Istituto.

Da ultimo si interviene per favorire opere di manutenzione straordinaria nell'ex Consorzio ASI di Messina.

L'articolo 22, inserito nel corso dei lavori della Commissione, introduce disposizioni volte a limitare il ricorso ad esterni nell'affidamento degli incarichi legali degli enti e delle società sottoposte a controllo e/o vigilanza della Regione.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti di concessione di contributi, sotto forma di sostegno economico, in favore di associazioni e fondazioni.

L'articolo 24 prevede, per l'anno 2016, la possibilità di destinare in comando, anche presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, il personale appartenente ad enti pubblici nonché ad amministrazioni ed enti vigilati dalla Regione o dallo Stato con uffici in Sicilia, secondo le disposizioni già previste per il comando di analogo personale presso l'Assessorato regionale del bilancio sulla base dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, autorizzando la relativa spesa di 225 migliaia di euro. Si sottolinea che, nel corso dei lavori della Commissione, è stato introdotto il comma 2 che mira ad assicurare, nell'ambito delle finalità del presente articolo, priorità ai lavoratori delle ex province fornite di idonei titoli.

L'articolo 25 autorizza la spesa di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 in favore della Commissione per l'emersione del lavoro nero.

-----0-----

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

Art. 1.

Dotazione organica degli enti

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto di dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.

Art. 2.

Soppressione CRU

1. Gli articoli 58 e 59 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono soppressi.

2. Le funzioni ed i compiti attribuiti al soppresso Consiglio regionale dell'urbanistica (CRU) sono esercitati dai servizi del dipartimento regionale dell'urbanistica competenti per territorio.

Art. 3.

Lavori in economia nel settore forestale

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24, trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 4.

Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6 bis. Per rafforzare l'azione di legalità e

concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.

Art. 5.

Attuazione Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica

1. Per il perseguimento delle finalità della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica, la Regione aderisce al programma statale di cofinanziamento di sostegno per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a favore delle PMI con sede o unità locale interessata dall'intervento ubicata nel territorio della Regione, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per l'attuazione della prima annualità del programma di cui al suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 900 migliaia di euro quale quota di cofinanziamento regionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a valere delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613924 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6.

Accesso online al registro delle imprese

1. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulle imprese cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a stipulare convenzioni per l'accesso online al registro delle imprese.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 15 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista, per l'esercizio finanziario 2016, dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Missione 13, Programma 4, capitolo 413345).

Art. 7.

Competenze del dipartimento regionale del lavoro e del dipartimento regionale dei beni culturali

1. Il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è soppresso.

2. Gli interventi già previsti dalle leggi regionali a carico del Fondo di cui al comma 1 rientrano nelle competenze amministrative del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo modalità definite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di concerto con

l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, quali organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali, sono soppressi.

4. Le attività già previste dalle leggi regionali a carico dei Centri di cui al comma 3 rientrano nelle competenze amministrative del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, secondo modalità definite con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio

1. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

14 ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14 quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

Art. 9.

Iniziative volte alla promozione di start up, restart, incubatori e acceleratori dello sviluppo locale

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive promuove e finanzia le attività di seguito indicate:

a) creazione di start up con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul

territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

b) promozione di restart con idee innovative e creative che abbiano una ricaduta immediata sul territorio in termini di processo, prodotto o servizio offerto;

c) costituzione di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali nelle aree siciliane che ne risultino sprovviste;

d) creazione di nuove imprese che presentano iniziative finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, anche nei settori tradizionali;

e) costituzione di incubatori di start up e di spin off della ricerca pubblica, di acceleratori dello sviluppo locale e di laboratori territoriali per la promozione di nuove idee imprenditoriali e di innovazione sociale nelle aree siciliane a più elevato fabbisogno e/o dove ne risultino sprovviste.

2. Per la realizzazione e direzione delle attività di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle attività produttive affida ad una delle società regionali in house, previa convenzione/contratto:

a) l'istruttoria delle domande di accreditamento dei servizi di affiancamento e consulenza alle imprese;

b) l'istruttoria delle domande inviate per i percorsi di start up e restart;

c) l'istruttoria delle domande inviate per la costituzione di acceleratori e laboratori territoriali;

d) la valutazione delle domande relative alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

3. La società regionale in house, per conto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, predispone un bando a sportello. L'Assessorato regionale delle attività produttive, in attuazione del bando, eroga le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

a) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese start up, in conformità all'ordinamento comunitario;

b) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese, costituite da non più di 36 mesi, impegnate nei progetti di restart;

c) incentivi, contributi, sovvenzioni, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento in favore della nascita di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali che forniscano assistenza e collaborazione alle imprese nel territorio siciliano;

d) contributi e ogni altra forma di intervento finanziario a favore degli aspiranti imprenditori e delle imprese beneficiarie per la fruizione di servizi accreditati di affiancamento alle imprese, di tipo logistico e tecnico, localizzate sul territorio siciliano;

e) incentivi, contributi, sovvenzioni alle imprese che assumono ricercatori, dottori di ricerca o figure professionali altamente qualificate (master universitari di II livello, esperienze di ricerca di almeno un anno).

4. La società regionale in house conclude l'istruttoria delle domande di agevolazioni di cui al comma 3 entro 45 giorni dalla presentazione; l'Assessorato regionale delle attività produttive eroga le agevolazioni finanziarie entro i successivi 45 giorni.

5. La società regionale in house per conto della Regione, attua le presenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui al presente articolo, stipulando specifici accordi con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e poli di ricerca e di innovazione, associazioni di ricercatori universitari e giovani imprenditori, distretti produttivi, agenzie di sviluppo locale ed istituzioni bancarie.

6. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire alla società regionale in house una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto sotto forma di garanzia e l'importo del contributo concesso.

7. Le garanzie ed i contributi, nell'ambito del de minimis, sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

8. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3, i seguenti soggetti:

a) aspiranti imprenditori che completino l'iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione di una delle startup entro 30 giorni dall'approvazione del finanziamento dei progetti presentati;

b) start up innovative iscritte all'apposita sezione speciale del registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) PMI iscritte al registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) PMI innovative, come definite all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3;

e) spin off aziendali;

f) spin off della ricerca pubblica (universitari ed accademici).

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 3 anche persone fisiche e liberi professionisti in forma singola o associata.

10. L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua, mediante decreto, i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per i beneficiari del finanziamento per le start up e restart e i criteri di valutazione dei progetti.

11. Gli interventi finanziari a favore delle imprese start up e restart di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore ad euro 50.000 euro e non superiore ad euro 1.000.000.

12. In favore degli acceleratori di sviluppo locale è erogata, complessivamente, la somma di euro 4.000.000 nel triennio 2016-2019.

13. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo trovano rispondenza nell'ambito delle risorse a valere sul PO FESR, Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente S3, obiettivo tematico 1 e parzialmente obiettivo tematico 3, specificatamente finalizzate ad interventi inerenti le politiche di ricerca ed innovazione per euro 10.000.000.

14. La società regionale in house trasmette annualmente all'Assessorato regionale delle attività produttive una relazione sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate, da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell'Assessorato.

Art. 10.

Associazioni di volontariato di talassemici

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, le parole *Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana* sono sostituite dalle seguenti: *Federazione associazioni siciliane di talassemia, emoglobinopatie e drepanocitosi - Sicilia Onlus (FASTED - Sicilia Onlus)* .

Art. 11.

Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi

1. I servizi di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono assicurati soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto ai medesimi servizi garantiti dalle istituzioni scolastiche a mezzo di personale interno ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 12.

Disposizioni per favorire la ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia

1. All'articolo 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Al fine di assicurare l'attività di ricerca nel comparto della granicoltura e della zootecnia siciliana, nelle more del riordino dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia e della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per il personale del dipartimento regionale dell'agricoltura del comparto non dirigenziale e per il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale che presta servizio presso tali enti, svolgendo le attività previste dalle rispettive mansioni, il trattamento economico fondamentale e quello previdenziale sono a carico dell'amministrazione regionale, mentre il trattamento accessorio è a carico degli enti utilizzatori.

Art. 13

Riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

1. La Regione recepisce i principi di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed attua nel territorio regionale i decreti legislativi attuativi della medesima legge.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, è data applicazione, anche relativamente alle strutture e al personale, alle predette convenzioni.

3. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole all'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono aggiunte le seguenti: e successive modifiche ed integrazioni .

Art. 14.

Organizzazione dei servizi per il lavoro

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di assicurare i livelli essenziali

delle prestazioni (LEP) in materia di servizi e politiche attive del lavoro, al fine di garantire il potenziamento della funzionalità dei centri per l'impiego, previsto quale condizionalità ex ante del PO FSE 2014-2020, ed in particolare per l'implementazione dei servizi specialistici nonché il potenziamento dei servizi formativi (orientamento di base e specialistico, progettazione, percorsi formativi individualizzati, tutorship nell'attività di tirocinio, sportelli inclusione sociale, conciliazione e pari opportunità, sportello migranti), l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvale degli organismi in house providing della Regione e degli enti accreditati come Agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, per la realizzazione delle attività affidate dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, si avvalgono prioritariamente dei lavoratori di cui al comma 2.

Art. 15.

Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti e delle società partecipate

1. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli enti e degli organismi, di natura pubblica o privata, sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione nonché degli enti e degli organismi, di natura pubblica o privata che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore ad euro 100.000 annui lordi.

2. I contratti vigenti che prevedano un trattamento economico complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 1 sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, gli amministratori provvedono alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza degli amministratori.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti del settore sanitario, ai quali continua ad applicarsi il limite di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13.

4. Il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è soppresso.

Art. 16.

Attuazione della programmazione comunitaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il completamento dei progetti di cui al comma 2 inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per il piano di completamento (FESR) e per il piano di cambiamento (FSE) inseriti nella programmazione complementare di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 27 gennaio 2015, come deliberato dalla Giunta regionale

con atto n. 268 del 10 novembre 2015.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house alle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici e opere pubbliche, beneficiari titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, possono presentare all'ufficio regionale competente una domanda di proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Con la medesima domanda può essere richiesta la copertura finanziaria, a valere sulle risorse di cui al comma 1, dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 dei quali è beneficiaria titolare l'amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti provvedono, previa verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche e tecniche per consentire, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali, la proroga al 31 dicembre 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro, del relativo termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso, ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantirne la copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con la domanda di copertura finanziaria di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società e gli enti in house alle predette amministrazioni, gli enti pubblici economici e i concessionari statali o regionali di servizi pubblici o opere pubbliche possono richiedere l'erogazione in anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 nella misura del novanta per cento delle risorse finanziarie necessarie alla conclusione del progetto. Il saldo del dieci per cento del finanziamento può essere erogato solo dietro verifica, da parte degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché previo accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento. Ai titolari e beneficiari di progetti di cui al comma 2 il finanziamento di cui al comma 1 è erogato a saldo dietro verifica, da parte

degli uffici regionali competenti, che il progetto è effettivamente concluso, funzionante ed entrato in uso entro i termini di cui al comma 2 nonché di accertamento della regolarità e ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e convenzionale di riferimento.

5. Alla presentazione delle domande di cui ai commi 2 e 3, con le modalità e nei termini definiti dalle circolari emanate con provvedimenti della competente autorità di gestione, consegue la proroga automatica rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018 per i progetti superiori a 5 milioni di euro ed al 30 settembre 2016 del termine ultimo di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, senza necessità di modifica, riforma o integrazione di eventuali diversi termini previsti dalla disciplina regionale o convenzionale di riferimento precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Ciò al fine di consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione europea.

6. La copertura finanziaria delle anticipazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è assicurata, relativamente alle operazioni del PO FESR 2007-2013 a valere sulle risorse del Piano di Salvaguardia del PAC 2007-2013 e, relativamente alle operazioni del PO FSE 2007-2013, a valere sulle risorse disponibili del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani e del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia di cui al decreto dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 25 del 5 agosto 2015.

7. Ai fini del presente articolo, per progetti non conclusi si intendono i progetti inseriti nei programmi PO FESR 2007-2013 e PO FSE 2007-2013 le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici o privati, entro la data del 31 dicembre 2015.

8. Le autorità di gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione siciliana e i dipartimenti interessati, nel rispetto dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento UE 1303/2013, considerano ammissibili le spese già sostenute dai beneficiari dalla data dell'1 gennaio 2014, purché coerenti con il programma comunitario.

9. I soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse di tutti i programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono presentare domande di finanziamento a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 fintantoché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.

10. Le domande presentate in violazione del divieto di cui al comma 9 sono considerate inammissibili e, in quanto tali, escluse d'ufficio da qualsiasi procedura finalizzata alla selezione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse FESR ed FSE della programmazione comunitaria 2014-2020.

11. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale

6 agosto 2009, n. 9, le parole Laddove i pareri non sono trasmessi nei 15 giorni previsti il Governo ne prescinde sono sostituite dalle seguenti: Il Governo deve assicurare una informazione qualificata e tempestiva. In caso di ripetuta violazione degli obblighi previsti dal presente comma, il Presidente della Regione, su richiesta di 1/10 dei componenti, deve riferire, in un'apposita seduta, all'Assemblea regionale siciliana sulle motivazioni della suddetta violazione. La seduta si conclude con l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo. .

Art. 17.

Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione

1. All'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

9 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le società di cui alla lettera a) del comma 1 la cui amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri. .

Art. 18.

Disposizioni in favore dei Consorzi universitari e degli Istituti superiori di studi musicali

1. I trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati anche al mantenimento della quota di partecipazione nei Consorzi universitari e negli Istituti superiori di studi musicali.

Art. 19.

Oasi Maria SS. di Troina Onlus

1. Al fine di consentire, la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, essendo già scaduta da tempo la convenzione precedente, provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'Istituto per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

Art. 20.

Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione

del servizio di dissalazione dell'isola minore di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006 del bilancio della Regione.

3. Alla lettera a) del comma 4 *sexies* dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da in conseguenza fino a 2011 sono soppresse.

4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 *sexies* dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 8 le parole nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria sono sostituite con le seguenti: nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ;

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono sostituite con le seguenti: secondo modalità e criteri previsti dallo Statuto ;

c) al comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: II commissario straordinario è nominato secondo modalità e criteri previsti dallo Statuto. ;

d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 le parole dalla competente Agenzia del territorio sono sostituite dalle seguenti: dagli Uffici del genio civile competenti per territorio ;

e) al comma 4 dell'articolo 19 le parole nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto sono sostituite con le seguenti: l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione. ;

f) al comma 5 dell'articolo 19 le parole nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate sono sostituite con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione. ;

g) il comma 8 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

8. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore, nominato dallo stesso Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex Consorzi ASI con qualifica più elevata, insieme al personale occorrente. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione. L'attività dei liquidatori di cui al presente comma è esercitata a titolo gratuito. ;

h) il comma 9 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione dei commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto. ;

i) Al comma 1 dell'articolo 23 la parola esclusivamente è cassata e dopo le parole manutenzione ordinaria sono aggiunte le seguenti: e straordinaria .

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta
d'Aula n. 329 del 20 aprile 2016

Art. 23.

Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11
ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3

1. L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni è così
modificato:

a) al comma 8 bis dopo le parole previa delibera
della Giunta regionale sono inserite le seguenti: da
adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle
istruttorie di cui al comma 8 quater ;

b) al comma 8 ter dopo le parole La Giunta regionale
sono inserite le seguenti: , entro 15 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di stabilità
regionale, e le parole entro 30 giorni sono
sostituite con le seguenti: entro 15 giorni ;

c) il comma 8 quater è sostituito dal seguente:
8 quater. Le istruttorie di concessione dei

contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 ter per la presentazione delle stesse. ;

d) al comma 8 quinquies dopo le parole del decreto sono aggiunte le seguenti: dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8 bis. .

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole finanziati sulla programmazione nazionale e comunitaria sono soppresse.

Art. 24.

Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono aggiunte le seguenti: e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione , e dopo la parola unità sono aggiunte le seguenti: per ufficio .

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province forniti di idonei titoli.

3 Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 25.

Commissione per l'emersione del lavoro nero

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, Missione 1, Programma 2, capitolo 104537, è incrementata di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1, parte A, del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 (capitolo 373312).

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 19 aprile 2016

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 1133 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale .

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Baccei) il 24 dicembre 2015.

Trasmesso alla Commissione Bilancio' (II) il 31 dicembre 2015.

- Disegno di legge n. 1155 - Disposizioni correttive di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'anno 2016 .

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Falcone, Savona, Formica, Assenza, Federico, Figuccia, Grasso, Milazzo G., Papale e Rinaldi il 4 febbraio 2016.

Trasmesso alla Commissione Bilancio' (II) il 4 febbraio 2016.

- Disegni di legge 1133 e 1155 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 262 del 12-13-14 febbraio 2016.

Esaminato dalla Commissione Bilancio' (II) nelle sedute n. 247 del 28 gennaio 2016, n. 256 del 9 febbraio 2016, n. 258 del 10 febbraio 2016, 261 dell'11 febbraio 2016, n. 262 del 12-13-14 febbraio 2016 e n. 264 del 14 febbraio 2016.

- Disegno di legge nn. 1133-1155/A Stralcio I - Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie .

Norme stralciate dalla determinazione assunta dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta d'Aula n. 318 del 22-23-24-25-26-27-28-29 febbraio-1-2 marzo 2016.

Trasmesso alla Commissione Bilancio' (II) il 4 marzo 2016.

Esaminato dalla Commissione Bilancio' (II) nelle sedute n. 268 del 15 marzo 2016, n. 270 del 22 marzo 2016, n. 271 del 23 marzo 2016, n. 272 del 30 marzo 2016, n. 273 del 5 aprile 2016, n. 274 del 6 aprile 2016, n. 275 del 7-12 aprile 2016 e n. 276 del 19 aprile 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 276 del 19 aprile 2016.

Relatore: on. Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.

Cronologia Testi

(14.04.2016) Testo presentato